

# **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA POPOLARE ETICA**

*Deliberato dall'assemblea delle persone socie del 28 novembre 2015*

*Modificato dall'assemblea delle persone socie del 12 maggio 2018*

*Modificato dall'assemblea delle persone socie del 18 settembre 2021*

**Sommario**

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
CAPO II COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE	2
Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea	2
Art. 3 - Della rappresentanza e della delega	3
Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione	3
Art. 5 - Contestazioni	4
Art. 6 - Allontanamento dai locali	4
CAPO III CONDUZIONE DEI LAVORI	4
Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi	4
Art. 8 - Apertura dei lavori	4
Art. 9 - Ordine del giorno	5
Art. 10 - Discussione	5
Art. 11 - Sospensione dei lavori	6
CAPO IV VOTAZIONI	6
SEZIONE I REGOLE GENERALI	6
Art. 12 - Operazioni preliminari	6
Art. 13 - Votazioni	6
SEZIONE II - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	
Elezione del Consiglio di Amministrazione	7
Art. 14 - Definizioni e principi generali	7
Art. 15 - Requisiti dei Comitati Promotori, delle liste, dei singoli candidati	8
Art. 16 - Formazione delle liste	9
Art. 17 - Formazione dell'Elenco dei candidati e delle candidate	10
Art. 18 - Il/le Componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza	11
Art. 19 - Clausole di salvaguardia	11
Art. 20 - Pubblicità delle liste e delle persone candidate	11
Art. 21 - Termini	11
Elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri	12
Art. 22 - Rinnovo del Collegio Sindacale	12
Art. 23 - Collegio dei Probiviri	13
Art. 24 - Elezione del Comitato Etico	14
Art. 25 - Proclamazione	14
CAPO V CHIUSURA	14
Art. 26 - Chiusura dei lavori	14
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	14

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delle persone Socie di Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede in Padova, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. La partecipazione delle persone socie all'Assemblea può avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione di coloro cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza nel rispetto delle disposizioni tecniche che regolano l'utilizzo di tali mezzi di voto a distanza.

## **CAPO II - COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE**

### **Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di amministrazione a norma di Legge e di Statuto.
2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto le persone socie per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:
  - gli Amministratori e le Amministratrici;
  - le persone componenti il Collegio Sindacale;
  - le persone componenti la Direzione;
  - le persone in rappresentanza della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio;
  - le persone che appartengono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e alla dirigenza di società del gruppo;
  - le persone componenti del Comitato Etico e del Comitato Elettorale;
  - le persone componenti del Collegio dei Proviviri.
4. Possono altresì partecipare all'assemblea personale non socio della società o delle società del gruppo e altre persone la presenza delle quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dalle persone socie, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea. Le persone accreditate per seguire i lavori, devono farsi identificare dal personale incaricato della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.

6. Il/La Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione delle persone indicate nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

### **Art. 3 - Della rappresentanza e della delega**

1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei Soci e delle Socie in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, delle persone Socie minorenni e di quelle incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non Socie.
2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per "persone socie" anche le rappresentanti non socie. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all'art.26 dello Statuto.
3. La rappresentanza non può essere conferita alle persone che appartengono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e al personale dipendente della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.
4. Ogni persona socia avente diritto ad intervenire all'assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo fino ad un massimo di altre 10 persone socie salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome di chi rappresenta in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dalla persona delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultima. Nel caso di realtà socie diverse da persone fisiche potranno essere indicati, con congruo anticipo sulla data dell'assemblea, ulteriori adempimenti ai fini della verifica della legittimazione all'intervento in sede assembleare.

### **Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Le persone legittimate ad intervenire, partecipare ed assistere all'assemblea devono farsi riconoscere dal personale incaricato della società all'ingresso dei locali designati per l'adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell'avviso di convocazione.
3. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascuna persona partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea le persone socie possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci e socie con diritto di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali

poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

6. Le persone incaricate, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio. Ai soci e alle socie viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l'esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.
7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione delle persone socie.
8. Salvo diversa decisione del/della Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati – ad eccezione di quelli della Società ai sensi del successivo articolo 8.4 e di quelli dei soggetti di cui al successivo articolo 8.2 - strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il/La Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

#### **Art. 5 – Contestazioni**

1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il/La Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal/dalla Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

#### **Art. 6 - Allontanamento dai locali**

1. Le persone socie che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dal personale incaricato della Società presso le apposite postazioni.
2. Per essere riammesse devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

### **CAPO III - CONDUZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 7 - Verifica dei quorum costitutivi**

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata dallo Statuto a presiedere l'Assemblea verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:

1 ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Ordinaria;

1 ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Straordinaria salvo, in entrambi i casi di cui sopra, la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

#### **Art. 8 - Apertura dei lavori**

1. Il/La Presidente accertata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero dei soci con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti all'adunanza.

2. Il/La Presidente propone, poi, nelle forme previste dallo Statuto:
  - la nomina del Segretario/a dell'Assemblea;
  - la nomina del gruppo di scrutinio per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto.Il/La Presidente può chiedere l'assistenza di una persona per funzioni di segreteria anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un/una notaio/a.  
Il/La segretario/a ed il/la notaio/a possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il/La Presidente può farsi assistere dalle persone autorizzate a partecipare all'assemblea, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.  
Il/La Presidente può farsi assistere anche da persone esterne esperte appositamente invitate.
4. Il/La Presidente per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

### **Art. 9 - Ordine del giorno**

1. Il/La Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art.8.3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea tenendo conto, a tal fine, anche delle domande e richieste di chiarimenti pervenuti alla Società entro il giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea e, nei limiti in cui sia possibile, anche successivamente.  
Nel proporre in discussione detti argomenti il/la Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

### **Art. 10 - Discussione**

1. Per favorire la discussione precedente l'assemblea, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono messi a disposizione delle persone socie i documenti inerenti i singoli punti all'Ordine del Giorno attraverso strumenti tecnologici. Dell'avvenuta pubblicazione dei documenti e dell'attivazione di spazi di discussione è data pubblicità a tutti i soci e le socie nell'avviso di convocazione. Al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di persone socie possibili, il consiglio di amministrazione laddove possibile pubblica i documenti e attiva gli spazi di discussione predetti con anticipo rispetto al termine fissato.
2. Il/La Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
3. Le persone legittimate all'esercizio del voto presenti fisicamente nelle sedi assembleari possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.  
La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della presidenza, nei modi indicati dal/dalla Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.
4. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

5. Spetta al/alla Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il/La Presidente valuta se accogliere proposte di mozione sui punti all'Ordine del Giorno avanzate dalle persone socie, consultando anche i consiglieri e le consigliere presenti al tavolo di presidenza, considerando l'avvenuta discussione preassembleare e tenendo conto della gestione della votazione online.
6. Il/La Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.  
Il/La Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché delle richieste di parola, predetermina il periodo di tempo a disposizione per ciascun intervento e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.  
Prima della prevista scadenza del termine di intervento il/la Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il/la Presidente, può togliere la parola alla persona Socia che se ne sia resa responsabile.
7. Il/La Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.
8. Il/La Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 8.3 comma del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.
9. Esauriti gli interventi e le risposte il/la Presidente dichiara chiusa la discussione.  
Da tale momento nessuna persona socia ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

### **Art. 11 - Sospensione dei lavori**

1. Nel corso della riunione il/la Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

## **CAPO IV - VOTAZIONI**

### **SEZIONE I REGOLE GENERALI**

#### **Art. 12 - Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea le persone escluse a norma dell'art. 10.6. del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.
2. Il/La Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure, al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'Ordine del Giorno.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa (in proprio o tramite delegato), mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'assemblea,

tali da garantire l'identificazione di coloro cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

### **Art. 13 – Votazioni**

1. La votazione avviene per alzata di mano, su chiamata di chi è favorevole, contrario, astenuto, ovvero per mezzo di altri strumenti, anche elettronici, purché consentano l'identificazione delle persone votanti e dell'espressione di voto. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà di chi vota. In ogni caso devono essere registrati i nomi delle persone che hanno espresso un voto contrario o si siano astenute.
2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il/la Presidente può farla ripetere.

## **SEZIONE II - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

### **Elezione del Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 14 - Definizioni e principi generali**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione su liste nonché mediante l'espressione di voto di preferenza su un Elenco dei candidati/e votabili singolarmente. La formazione delle liste e dell'Elenco dei candidati/e di cui sopra, avverrà nei modi descritti nella presente sezione.
2. Si definiscono Comitato Promotore e componenti del Comitato Promotore le tre persone fisiche che avviano il processo di formazione di una lista.
3. Le liste sono definite come Liste Partecipative – Liste P – e Liste Autonome – Liste A. Una Lista si definisce Partecipativa (P) quando attiva i meccanismi interni di partecipazione e ottiene l'appoggio di almeno 3 Portatori di Valore. Una Lista si definisce Autonoma (A) quando si costituisce attraverso la raccolta di 200 firme di persone socie.
4. Ciascuna lista deve risultare composta da 9 persone delle quali una designata quale candidato presidente che, individualmente, quanto ai requisiti che ciascuno deve possedere, e complessivamente, quanto alle caratteristiche del gruppo in sé, rispettivamente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento, i requisiti quali-quantitativi di professionalità, onorabilità, sufficiente diversità previsti dalla normativa prudenziale di tempo in tempo applicabile, nonché quelli specifici richiesti dalla particolare natura della banca. Ciascuna lista deve garantire l'equilibrio di genere nei termini fissati dalla legge e dallo Statuto.
5. L'Elenco dei candidati/e verrà formato sulla base delle autocandidature di persone fisiche che, rispettando i requisiti di eleggibilità di cui sopra, presentino apposita richiesta, nei termini previsti dal presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento sono definiti come Portatori di Valore:
  - le Aree Territoriali delle Persone Socie individualmente considerate, rappresentate dai Coordinamenti di Area;
  - l'insieme dei soci e delle socie della banca che siano dipendenti del Gruppo Banca Popolare Etica, compreso il personale dipendente delle fondazioni di cui la banca determina la governance e i/le banchieri/e ambulanti, rappresentato dal Coordinamento delle socie e dei soci lavoratori;

- l'insieme delle Organizzazioni Socie di Riferimento della Banca, rappresentato dal Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento.
7. Il Comitato Elettorale ha compiti di assistenza tecnica al Consiglio di Amministrazione ed è da esso nominato nei termini previsti dal presente regolamento. E' composto da tre persone, collettivamente esperte di profili regolamentari, economia finanziaria e finanza etica. I/le componenti appartengono ai servizi di direzione o all'area legale o alle funzioni di controllo della Banca o ad altri organi sociali, compreso al massimo un/a componente del Consiglio di Amministrazione che non si ricandidi. La Direzione Generale assicura il necessario supporto di segreteria al Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale supporta il Consiglio d'Amministrazione nella verifica del pieno rispetto dei requisiti delle persone candidate e dei requisiti quali-quantitativi da parte di ciascuna lista ai sensi degli articoli 14.4 e 14.5. Le verifiche sono effettuate in modo oggettivo e sono strettamente funzionali ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili e sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione, cui spetta darvi attuazione, previo adeguato controllo. Il Consiglio di Amministrazione darà adeguata pubblicità della valutazione effettuata sulla base dell'autorizzazione data dai singoli candidati preventivamente concessa. Il Comitato Elettorale, su incarico del Consiglio di Amministrazione, può esprimere, a richiesta, pareri preventivi sull'adeguatezza delle singole candidature e delle singole liste, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.
  8. Ciascuna persona socia in assemblea potrà votare una sola lista e un solo nominativo fra quelli inseriti nell'Elenco dei candidati/e.
  9. Al termine della votazione risulteranno eletti/e tutti i candidati/e inseriti della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea nonché, eventualmente, i due candidati/e designati/e dalla lista che abbia ottenuto almeno 1/3 dei voti espressi. La persona designata quale candidato presidente della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea risulterà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  10. La rimanente parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà eletta dall'elenco dei candidati/e risultando eletti/e i/le candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e comunque nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere stabiliti dallo Statuto sociale. Nel caso in cui la votazione sui singoli candidati/e non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere, si considereranno eletti/e i/le candidati/e immediatamente successivi/e a quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  11. Nel caso in cui tutte le liste ottengano un pari numero di voti, verranno dichiarati eletti/e i/le candidati/e della lista la cui media aritmetica dell'età anagrafica dei singoli componenti risulti inferiore alle altre.

#### **Art. 15 - Requisiti dei Comitati Promotori, delle liste, dei singoli candidati**

1. Il capolista di ciascuna lista presentata è automaticamente designato quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ciascuna lista deve indicare un/una candidato/a disponibile a far parte del Consiglio di Amministrazione scelto tra i candidati/le candidate di altro genere rispetto al/la candidato/a Presidente nell'ipotesi di cui al precedente punto 14.9.
2. Al fine di consentire la corretta formazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione rende pubblici sul sito internet della banca i requisiti quali-quantitativi di cui all'art.14.4. A tali requisiti dovranno far riferimento anche coloro che intendano candidarsi nell'Elenco dei candidati/e.

3. Non può candidarsi in alcun modo chi appartiene alla categoria del personale più rilevante del Gruppo Bancario Banca popolare Etica, così come previsto dal Documento di politiche e prassi di remunerazione del suddetto Gruppo nonché i dipendenti e le dipendenti del Gruppo che svolgano le loro mansioni nell'ambito dell'organizzazione delle persone socie.
4. In ogni caso il numero di dipendenti che potranno essere eletti/e al Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore a due.
5. Ogni candidato/a alla carica di amministratore potrà essere inserito/a in una sola lista ovvero nel solo Elenco dei candidati/e di cui al precedente punto 14.5.
6. Ciascuna lista e ciascun/a candidato/a dovranno essere sostenuti da un numero di persone socie che ne appoggino la presentazione e la candidatura secondo quanto previsto nel presente regolamento.
7. Ciascuna persona socia potrà sostenere con la propria firma una sola lista e un/a solo/a candidato/a inserito/a nell'elenco di cui sopra. Le firme delle persone socie potranno essere raccolte anche in forma elettronica. Le modalità di sostegno con raccolta delle firme saranno rese pubbliche sul sito internet della banca congiuntamente ai requisiti quali-quantitativi.

#### **Art. 16 - Formazione delle liste**

1. Il Comitato Promotore assume l'iniziativa di costituire una lista elettorale. Esso è composto da una persona che si candida al ruolo di Presidente della banca e da altre due persone che, della persona candidata alla Presidenza, condividono la visione di governo della banca, che non necessariamente faranno parte della lista dei candidati. Ciascun Comitato Promotore dovrà predisporre un programma e fornire il curriculum di ognuno/a dei tre componenti secondo un format predisposto dal Consiglio di Amministrazione e reso disponibile sul sito della banca in occasione della pubblicazione dei requisiti quali-quantitativi. Ai Comitati Promotori di Lista P è inoltre richiesto un documento da cui si evincano i requisiti richiesti ai candidati e alle candidate, in relazione al programma previsto.
2. Il Comitato promotore deve essere sostenuto da 50 firme di soci e socie. Ciascuna persona socia può sostenere un solo Comitato Promotore.
3. Il Comitato Promotore è formato da persone che rispettano i requisiti previsti all'art.14.4. Non tutti i componenti del Comitato Promotore sono obbligati a candidarsi. Per coloro che si candidano vale il vincolo dei mandati..
4. Entro i termini successivamente stabiliti dal presente regolamento, uno o più Comitati Promotori comunicano al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di costituire una lista Partecipativa o Autonoma.
5. Il Comitato Promotore che intende costituire una Lista P dovrà ottenere entro i termini fissati l'appoggio espresso di almeno tre Portatori di Valore definiti al precedente punto 14.6. Ciascun Portatore di Valore potrà appoggiare un solo Comitato Promotore.
6. Il Comitato Promotore che intende costituire una Lista A deve raccogliere firme di sostegno di almeno 200 persone socie nei termini previsti dal presente regolamento; le firme dovranno essere raccolte in almeno due aree con un minimo di 50 firme per area. La persona socia che ha apposto la firma di sostegno per il Comitato Promotore può firmare nuovamente. I comitati promotori che intendevano costituire una Lista P ma non hanno ottenuto il sostegno dei Portatori di Valore possono comunque avviare la costruzione di una Lista Autonoma (Lista A) nei termini previsti.

7. I Portatori di Valore inviano, entro la scadenza prefissata, contributi al programma presentato dal Comitato Promotore di lista P. Inoltre comunicano, entro la scadenza prefissata, al Consiglio di Amministrazione, i nominativi dei/le candidati/e che essi propongono di inserire nella lista P da loro sostenuta; ciascun Portatore di Valore potrà comunicare, comunque, nominativi da inserire nella lista P con i seguenti limiti e nel rispetto dei criteri di genere come definiti nello statuto:
  - a. fino a due persone fisiche per ciascuna area territoriale dei soci;
  - b. fino a quattro persone fisiche per l'insieme delle Organizzazioni Socie di Riferimento;
  - c. fino a due persone fisiche da parte dei Lavoratori/trici scelti/e anche fra non dipendenti.
8. Entro i termini previsti, le Liste P e A devono presentare il programma definitivo, il nome della lista e il curriculum del/la candidato/a presidente. Le Liste A dovranno contestualmente presentare le firme raccolte.
9. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini fissati dal presente regolamento, darà idonea pubblicità in uno spazio dedicato di un sito internet della banca alle Liste P in fase di formazione e ai profili dei candidati e delle candidate proposte dai Portatori di Valore o che si propongono ai sensi del successivo comma 10 per comporre la lista. Ciascuna Lista P potrà avvalersi dell'ausilio di strumenti online per promuovere e facilitare l'interazione con le persone socie.
10. Una persona che intenda candidarsi in una Lista P potrà autonomamente chiedere di esservi inserita accompagnando la richiesta con l'autocertificazione del possesso dei requisiti quali-quantitativi nonché con la prova dell'appoggio di almeno 50 persone socie mediante la raccolta delle relative firme.
11. Il Comitato Promotore della Lista P potrà inserire nella propria lista fino a due persone senza necessità che queste siano sostenute da alcun socio della banca.
12. Al termine del processo di raccolta delle candidature da inserire nelle liste P, ciascun Comitato Promotore comunica al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle persone candidate indicate per comporre la lista.
13. Nel caso in cui uno o più Comitati Promotori decidessero di ritirare le liste da loro promosse dalla competizione elettorale, le persone candidate presenti in tali liste potranno eventualmente essere inserite in altre liste, ad iniziativa dei Comitati Promotori rimanenti.
14. I/le candidati/e Presidenti dei Comitati Promotori eventualmente ritirati potranno proporre la propria candidatura, nei termini previsti dal presente regolamento, nell'Elenco di cui al precedente punto 14.5.
15. Entro i termini stabiliti dal presente regolamento, ciascun Comitato Promotore comunica al Consiglio di Amministrazione la composizione definitiva della propria lista, dichiarando le motivazioni che hanno portato alla scelta dei singoli candidati/e. Nella composizione della lista è in ogni caso presente il/la candidato/a promotore che abbia dato disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
16. Nei termini previsti dal presente regolamento il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza tecnica del Comitato Elettorale, procede alla verifica della conformità delle liste con i requisiti prudenziali ai sensi dell'art. 14.7.
17. Nel caso in cui la composizione della lista come presentata non sia conforme ai requisiti prudenziali ai sensi dell'articolo 14.7, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Elettorale, comunica le sue osservazioni ai presentatori i quali potranno nei cinque giorni successivi a tale comunicazione modificare la composizione di detta lista tenendo conto

delle esigenze di natura prudenziale espresse dal Consiglio, in modo da assicurare il pieno rispetto della normativa prudenziale. In presenza di evidente e oggettiva non conformità il Consiglio di Amministrazione può valutare l'esclusione della lista dalla competizione elettorale.

#### **Art. 17 - Formazione dell'Elenco dei candidati e delle candidate**

1. L'Elenco dei candidati/e raccoglie le autocandidature di coloro che intendono candidarsi singolarmente a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.
2. Possono candidarsi in tale Elenco tutti coloro che non sono inseriti/e in alcun Comitato Promotore ovvero candidati/e in un Comitato Promotore successivamente ritiratosi dalla competizione elettorale. Le persone interessate a far parte di questo elenco dovranno accompagnare la loro candidatura con il sostegno di almeno 50 firme di persone socie.
3. Possono inoltre candidarsi in tale elenco le persone che, inserite nelle liste di candidati disponibili formate da un Comitato Promotore di una Lista P, non siano state inserite nell'elenco definitivo dei candidati e delle candidate della lista.
4. Nel caso in cui, all'esito della votazione, uno o più persone candidate dell'Elenco ottengano il medesimo numero di voti, risulteranno elette le più giovani, nel rispetto dell'equilibrio di genere complessivo del Consiglio.

#### **Art. 18 - Il/le Componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza**

1. Nei termini fissati dal presente regolamento, ciascun/a componente del Consiglio di Amministrazione in scadenza deve comunicare allo stesso Consiglio la propria volontà a presentare la propria candidatura.
2. Il/la componente del Consiglio che intenda ricandidarsi potrà a sua scelta richiedere l'inserimento in una lista ovvero nell'Elenco dei candidati e delle candidate senza necessità di raccogliere firme delle persone socie a sostegno.

#### **Art. 19 - Clausole di salvaguardia**

1. Nel caso in cui, entro il termine del 20 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si svolge l'assemblea elettiva, non fosse presentata alcuna lista da parte di alcun Comitato Promotore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a costituire egli stesso un Comitato Promotore indicando una candidatura alla Presidenza in base all'esito di una consultazione con i Portatori di Valore.
2. Nel caso in cui, entro il termine previsto all'articolo 21.11, non fosse presentato alcun Elenco di candidati/e ovvero sia presentato un elenco che non garantisca il rispetto del requisito di genere o di altri requisiti per la corretta formazione del nuovo Consiglio, competerà al Consiglio di Amministrazione in carica la predisposizione di un Elenco di candidati e candidate integrando o provvedendo integralmente alla sua costituzione, individuando liberamente i candidati e le candidate che assicurino il rispetto dei requisiti quali-quantitativi e di genere previsti.

#### **Art. 20 - Pubblicità delle liste e delle persone candidate**

1. Nei termini previsti dal presente regolamento, ciascuna lista e ciascuna persona candidata presente nell'Elenco dei candidati e delle candidate, può far conoscere alle socie e ai soci il

proprio programma e il proprio profilo. Al fine di agevolare tale forma di trasparenza, la Banca mette a disposizione uno spazio dedicato di un proprio sito internet. Ciascuna Lista è responsabile della gestione dello spazio dedicato e dei contenuti pubblicati.

2. Qualunque persona socia potrà inviare a ciascuna lista e/o a ciascun/a candidato/a inserito nell'Elenco delle persone candidate, singole richieste, suggerimenti e indicazioni, attraverso il sito web messo a disposizione.

## **Art. 21 - Termini**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale e rende pubblici i requisiti quali-quantitativi per la composizione del Consiglio, il format per la redazione del programma e lo schema di curriculum vitae di ciascun/a candidato/a entro il 30 settembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 14.4 – 16.1).
2. Entro l'1 dicembre dell'anno precedente l'elezione ciascun/a consigliere/a comunica al Consiglio la propria intenzione a ricandidarsi (rif. 18.1)
3. Il Comitato Promotore presenta al Consiglio il programma della propria lista entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'elezione (rif. 16.1) (rif. 16.4).
4. I Portatori di Valore dichiarano il loro appoggio alla lista e forniscono contributi al programma entro il 1 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 16.5).
5. Entro il 20 febbraio i Comitati Promotori di Lista P depositano nome definitivo della Lista, curriculum della persona candidata al ruolo di Presidente e programma; i Comitati Promotori di Lista A depositano le firme, il nome e il programma della Lista e curriculum della persona candidata al ruolo di Presidente (rif. 16.8). I Portatori di Valore comunicano al Consiglio i/le loro candidati/e (rif. 16.5).
6. Il Consiglio di Amministrazione rende pubbliche le Liste Partecipative in fase di formazione e dà evidenza ai profili delle persone in esse candidate dal 22 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 16.9).
7. Ciascuna persona socia può chiedere di essere inserita in una Lista Partecipativa entro il 20 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 16.10).
8. Il processo di raccolta delle candidature da inserire nelle Liste P si conclude entro il 20 febbraio dell'anno dell'elezione (rif. 16.12).
9. Entro il termine dell'1 marzo dell'anno dell'elezione ciascuna lista deve aver definito le nove persone candidate finali (rif. 16.15).
10. Entro il termine del 6 marzo dell'anno dell'elezione il Consiglio di Amministrazione provvede alla validazione delle Liste e fa loro pervenire eventuali rilievi sulla loro composizione (rif. 16.17).
11. Entro il termine del 15 marzo dell'anno dell'elezione deve essere formato l'Elenco dei candidati e delle candidate (rif. 14.5).
12. Successivamente al 15 marzo dell'anno dell'elezione le Liste e l'Elenco dei candidati e delle candidate sono inseriti in uno spazio dedicato di un sito internet della banca (rif. 20.1).

## **Elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri**

### **Art. 22 - Rinnovo del Collegio Sindacale**

1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati e candidate con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di sindaco/a effettivo/a e di sindaco/a supplente, nonché l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 persone socie iscritte al libro soci al 31/12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il Consiglio.
3. Il coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento, sentiti gli altri Portatori di Valore, presenta una lista di candidati e candidate al ruolo di sindaco. Tutti i Portatori di Valore possono presentare al Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento candidature da inserire nella lista. Possono inoltre essere avanzate singole autocandidature che dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione. Effettuata la verifica dei requisiti, quest'ultimo le inoltrerà al Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento per la composizione finale della lista da presentare in assemblea.
4. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente del Collegio, dei sindaci effettivi e dei supplenti. Ogni lista dovrà essere composta da cinque nominativi.
5. Ciascuna Persona Socia può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste di candidature, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società entro il termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione, corredate per ciascuna persona designata:
  - dal curriculum professionale dal quale deve evincersi un'esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento del ruolo presso istituzioni finanziarie vigilate o in attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, comunque in coerenza con i requisiti previsti dalla normativa prudenziale di tempo in tempo applicabili; nel caso della persona candidata al ruolo di presidente del collegio l'esperienza deve essere quinquennale;
  - dai documenti attestanti i requisiti di onorabilità della persona candidata;
  - dalla dichiarazione con la quale la persona candidata accetta la candidatura;
  - dalla dichiarazione con cui la persona candidata attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti dalla legge, dallo Statuto, per la carica. A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario e assicurativo;
  - dalla dichiarazione cui la persona candidata, dicendosi consapevole delle responsabilità giuridiche, amministrative e sociali legate alla carica di Sindaco della Banca, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la carica con impegno e rigore assicurando una presenza assidua ai consigli e ai comitati con disponibilità a trasferte, allegando altresì una propria fotografia.
7. La verifica dei requisiti di ogni singola lista e dei suoi componenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede sulla base dell'attività di assistenza tecnica volta dal Comitato Elettorale.
8. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa alle persone singole candidate di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati delle stesse e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.
9. Ogni persona candidata può essere inserita in una sola lista a pena di ineleggibilità
10. Non possono altresì essere eletti/e Sindaci e se eletti/e decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi

amministrativi di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria.

11. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

### **Art. 23 - Collegio dei Probiviri**

1. La nomina del Collegio dei Probiviri avviene sulla base di liste di persone candidate con l'indicazione di coloro che ricopriranno la carica di componente effettivo e supplente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 200 persone socie iscritti al libro soci al 31.12 dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo cariche che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascuna lista dovrà rispettare i requisiti di genere stabiliti per il Consiglio.
3. Possono, inoltre, presentare una lista di candidati i/le referenti di Area in modo congiunto, dopo aver consultato i coordinatori e le coordinatrici delle circoscrizioni.
4. Per quanto qui non espressamente derogato si applicano per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, in quanto compatibili, le norme sulla presentazione e sul deposito delle candidature dei consiglieri di amministrazione.
5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
6. Le liste delle persone candidate, sottoscritte da coloro che le presentano, vanno depositate presso la sede legale della Società nel termine del 20 marzo dell'anno dell'elezione, corredate per ciascuna designazione:
  - dalla dichiarazione con la quale la persona candidata accetta la candidatura;
  - dalla dichiarazione con cui la persona candidata attesta, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto per la carica, allegando altresì una propria fotografia.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
8. Ogni persona candidata può essere inserita in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

### **Art. 24 - Elezione del Comitato Etico**

1. La nomina del Comitato Etico avviene sulla base di un unico Elenco di candidati e candidate presentati dai Portatori di Valore o che hanno raccolto le firme secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato Etico, deliberato dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei soci e delle socie, ai sensi dell'art.48 dello Statuto della banca.
2. Il numero di preferenze espresse dalla persona socia votante deve essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Comitato Etico.
3. Vengono elette le sette persone candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Almeno un terzo dei componenti deve essere eletto tra le persone candidate del genere meno rappresentato.

### **Art. 25 - Proclamazione**

1. Dopo che il/la Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

2. Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dal gruppo di scrutinio nominato dall'Assemblea. Compilate le operazioni di scrutinio il/la Presidente dell'Assemblea proclama il nominativo delle persone elette.

## **CAPO V - CHIUSURA**

### **Art. 26 - Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il/la Presidente dichiara chiusa la riunione.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Poteri del/della Presidente**

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, Il/la Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte delle persone intervenute